

ALLEGATO "A" ALL'ATTO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE NON LUCRATIVA

SENSI DEL D.LGS. 117/2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE"

Aggiornamento atto costitutivo registrato all'Agenzia delle Entrate di
Pistoia il 20 Giugno 2016 al nr. 1815 e Pistoia 15 Maggio 2023 al nr. 468

Art. 1

È costituita l'associazione culturale denominata "**ULTIMO TEATRO
PRODUZIONI INCIVILI**" APS, ove APS sta per Associazione di Promozione
Sociale, da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione di promozione sociale è costituita ai sensi del Codice civile e del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in seguito denominato "Codice del Terzo
Settore".

Art. 2

L'Associazione ha sede in Montecatini Terme (PT), Via Montebello, 91/a.

Art. 3

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale e, più specificatamente, finalità di promozione della cultura e
dell'arte, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri
associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o
di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del
Terzo Settore, lettere:

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di*

particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturale, formativi o lavorativi;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità

Al fine di realizzare la suddetta attività, l'Associazione intende:

I - Creare un centro permanente: sia di aggregazione per l'esercitazione di attività teatrali di ricerca, di produzione e di formazione, sia come Osservatorio democratico attraverso le arti.

I) - Favorire ogni forma di pubblico coinvolgendo attraverso interventi di informazione e produzione nel settore dello spettacolo, dell'arte e della cultura, come organizzazione di seminari, laboratori, stages, attività formativa, dibattiti, festival, stagioni teatrali e di arte diffusa, conferenze, pubblicazioni, incisioni sonore, eventi espositivi, fino al diretto allestimento di spettacoli teatrali, performativi e musicali e la realizzazione di opere video, fotografiche, cinematografiche e multimediali.

III) - Concordare con gli Enti ed altri organismi e strutture svolgenti attività



Gaja Moron



culturali un'efficace programmazione territoriale per il conseguimento dei suddetti scopi.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie o integrative a quelle statutarie.

Art. 5

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono dall'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dagli associati fondatori, e da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- donazioni e lasciti;
- redditi derivati dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da parte di chi intende aderire all'Associazione, nonché la quota annuale di iscrizione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota di ammissione e della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali o annuali. Tutti i versamenti come sopra determinati sono a fondo perduto e non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

per successione, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 6

Le condizioni e la procedura per l'ammissione degli associati avvengono secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

Sono aderenti all'Associazione tutti gli associati in regola con la quota di iscrizione e la quota annuale. Il numero degli associati è illimitato, fermo restando il numero minimo di associati previsto dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore.

Possono essere associati le persone fisiche di ambo i sessi e di ogni nazionalità, nonché le associazioni di promozione sociale, che condividono le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività della medesima con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. L'Adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'Adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Associazione per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo completa di dati anagrafici, professione e residenza, nonché la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e Regolamento. Per i soci minori di età la suddetta domanda deve essere presentata dagli esercenti la responsabilità



Gigi Marano



genitoriale sui medesimi.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro 60 gg. dal ricevimento, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte: in caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le motivazioni. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere con effetto immediato. In caso di inadempienza agli obblighi di versamento o per altri gravi motivi chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. Gli associati avranno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

[Handwritten signature]

Gigi Maurer
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- prendere visione dei bilanci;
- esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

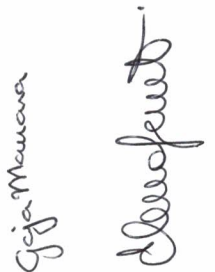
Art. 7

Sono organi dell'Associazione: l'assemblea dei Soci, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente del Consiglio Direttivo, il Tesoriere. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8

L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Associazione si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente e del Tesoriere;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente Statuto;



- delibera lo svolgimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre soci. Salvo motivi eccezionali l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Pistoia.

La convocazione dell'Assemblea avviene per comunicazione scritta resa nota con ogni mezzo che consenta di avere la convalida dell'avvenuta comunicazione con un preavviso di almeno otto giorni rispetto alla data della convocazione specificando la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno da porre in discussione.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni associato, iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega: la delega può essere conferita solamente ad altro associato che non sia Amministratore o dipendente dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di






 G. M. Mauri
 G. M. Mauri
 G. M. Mauri
 G. M. Mauri
 G. M. Mauri

tre associati. È previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione degli eventuali regolamenti, le modifiche statutarie, la distribuzione di utili, fondi o riserve, occorre il voto favorevole di almeno metà degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

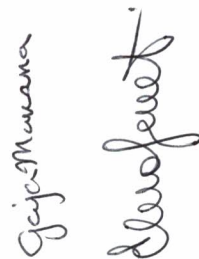
Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per *modificare* lo *Statuto* occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Art. 9

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo 3 a un massimo di 8 associati, compresi il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere. I consiglieri devono essere associati dell'Associazione, **durano in carica tre anni e sono rieleggibili**. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, compreso il



un altro membro del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

È previsto l'intervento alle riunioni del Consiglio direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando quanto previsto dall'art. 26, comma 6, del Codice del Terzo Settore. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore (c.d. RUNTS)" o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte a terzi ed in giudizio: al Presidente compete inoltre l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce l'attività compiuta. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative delibere,

gaja mazzoni
claudio fenetti
Luca Panfili
Adriano
Roberto
Roberto
Roberto


 Dear Sir,
 I am
 M

zijn-Maurice
dwafelnet

for Lucas Kutsche

Art. 13

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene libri verbali delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei soci dell'Associazione; i libri dell'Associazione sono visibili e chiunque ne faccia motiva istanza, e le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 15

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo annuale.

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo annuale a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, da sottoporsi all'Assemblea dei soci entro il **31 Maggio dell'anno solare successivo**. Il bilancio viene approvato dalla **Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il RUNTS.**

Il bilancio resterà depositato presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla consultazione.

Art. 16

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, da elargizioni liberali dei soci e terzi in genere, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria di cui all'art. 4 del presente statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 bis

[Handwritten signatures and notes on the right margin:]
- Top: A large, stylized signature.
- Middle: A signature that appears to read "Della".
- Below middle: Two smaller signatures, one of which appears to read "Gajjar Mawana".
- Bottom: A signature that appears to read "Dr. Luca Pini".

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li deve mettere a disposizione entro 30 giorni.

Art. 16 terzies

I volontari sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni

[Handwritten signature]

Gigi Mancuso
deputato

[Handwritten signature]

caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione assicura i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura, anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 17

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, l'eventuale residuo attivo del patrimonio a favore di altra associazione senza scopo di lucro secondo le disposizioni statuarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso secondo i termini e le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017 al quale si rinvia. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere di cui sopra sono nulli.

Giuseppe Mancuso
devolutore
Paolo Pini
Paolo Pini
Paolo Pini

Art. 18

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci, fra i soci e l'Associazione in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente Statuto saranno decise secondo diritto da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Pistoia.

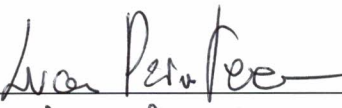
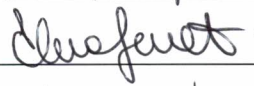
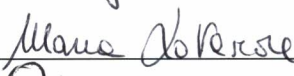
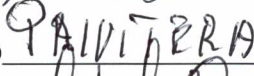
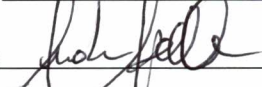
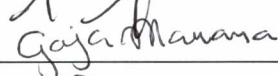
Art. 19

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rinvio al D. Lgs. n. 117/2017.

Il presente Statuto di Associazione Culturale non Lucrativa si compone di nr.15 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto il 10/10/2023

Firme dei costituenti:

1. Privitera Luca 
2. Ferretti Elena 
3. Lo Verde Maria 
4. Privitera Arcangelo 
5. Pasquinelli Andrea 
6. Mattana Gaja 
7. Danti Gabriele 